

ACCERTAMENTO SINTETICO

01. NOZIONE

I commi da **4 a 8 dell'art. 38 DPR 600/1973** disciplinano il cosiddetto **accertamento sintetico**.

Tale tipologia di accertamento consente all'Amministrazione finanziaria di determinare direttamente il reddito complessivo ma soprattutto determina la propria attenzione non sulle fonti di reddito ma **sulle capacità di spesa del contribuente**.

Il presupposto di tale assunto è che ad ogni flusso in uscita debba corrispondere un equivalente o maggiore flusso in entrata.

02. LA PRESUNZIONE

L'utilizzo assoluto della **presunzione** ha sollevato ampio dibattito e ampia e corposa giurisprudenza. Sulla presunzione ricordiamo che:

Le presunzioni possono essere:		
LEGALI	ASSOLUTE	Per le quali non è ammessa prova contraria
	RELATIVE	Per le quali è ammessa prova contraria
SEMPLICI	GRAVI	Per le quali è il giudice o l'Amministrazione Finanziaria e non la legge a supporre che all'avverarsi di una condizione ne consegua un'altra
	PRECISE	
	CONCORDANTI	

Aggiungiamo, sinteticamente, sulle caratteristiche delle presunzioni semplici.

GRAVI	devono essere altamente attendibili; Seria riferibilità del Fatto Noto al Fatto Ignoto .
PRECISE	dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione; Connessione quantitativa tra Fatto Noto e Fatto Ignoto .
CONCORDANTI	non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza; Esistenza di elementi che non sono in contrasto ma concordano .

La corposa documentazione di prassi e giurisprudenziale ha affermato, seppur in maniera non assoluta che l'ipotesi contenuta nell'art. 38 citato abbia valore di **presunzione legale relativa**, per la quale, dunque, è ammessa la prova contraria, ma questa debba essere fornita dal contribuente. Si ribalta quindi **l'onere della prova** a sfavore del contribuente. Vediamo la disciplina vigente

03. LA DISCIPLINA

La disciplina dell'accertamento sintetico è cambiata a far data dall'anno 2009 e seguenti, tralasciamo la vecchia disciplina ed occupiamoci della nuova.

Articolo 38 DPR 600/1973 - COMMA 4

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente **sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta**, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Secondo tale impostazione, tutto quanto speso nel periodo d'imposta si considera finanziato con redditi del medesimo periodo.

Rimane inalterata la possibilità per il contribuente di dimostrare che le spese sono state finanziate con altri mezzi non aventi natura reddituale ovvero che la disponibilità proviene da altri periodi d'imposta, ovviamente il **tutto deve essere adeguatamente documentato**.

Articolo 38 DPR 600/1973 - COMMA 5

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

Tali elementi sono oggetto di pubblicazione ed aggiornamento a cura del Ministro dell'Economia. Rimane ferma la possibilità per il contribuente della prova contraria.

Articolo 38 DPR 600/1973 – COMMA 6

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Lo scostamento è stato diminuito. Sostanzialmente determinando il reddito sinteticamente gli uffici devono confrontare il reddito dichiarato con quello scaturente dalla determinazione induttiva. Se quest'ultimo eccede di almeno un quinto (20%) quello dichiarato dovrà essere emesso avviso di accertamento.

RICORDA	Lo scostamento concesso non costituisce esenzione, pertanto nel caso di accertamento lo stesso sarà emesso sull'intera differenza tra dichiarato e accertato.
----------------	--

RICORDA ANCORA	Per essere destinatari d un avviso di accertamento è sufficiente che il reddito si discosti per un solo periodo di imposta . Prima gli anni occorrenti erano almeno due.
---------------------------	---

Articolo 38 DPR 600/1973 – COMMA 7

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L'introduzione del **contraddittorio obbligatorio** ha lo scopo di far partecipare il contribuente all'attività istruttoria e di consentirgli, prima dell'emissione dell'eventuale accertamento, di fornire ogni elemento di prova utile.

Articolo 38 DPR 600/1973 – COMMA 8

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Il comma appare sufficientemente chiaro.